



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 28	di data 03/07/24

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26. E S.M. L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. OPERA 6566. SCUOLA ELEMENTARE DI RAVINA " SOSTITUZIONE SERRAMENTI E REALIZZAZIONE CAPPOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA "VULNERABILITÀ SISMICA " PERIZIA RELATIVA ALLE INDAGINI PRELIMINARI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI " PARTE 2". IMPORTO EURO 13.499,00.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la deliberazione giunta 09.08.2021 n. 183, con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare "Scuola elementare Ravina – sostituzione serramenti e realizzazione cappotto", opera 6566, datato giugno 2021, elaborato dall'allora competente Servizio Gestione fabbricati, dell'importo complessivo di euro 1.200.000,00. Il progetto prevede un intervento di miglioramento energetico complessivo dell'edificio attraverso la sostituzione dei vecchi serramenti con altri nuovi dotati di vetri bassi emissivi e selettivi e la realizzazione di un cappotto termico isolante esterno in lana minerale;

richiamata inoltre la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati 30.09.2021 n. 52/66 con cui è stato affidato a professionista esterno l'incarico di coordinatore per la sicurezza progettuale ed esecutiva, diagnosi energetica, redazione attestato di prestazione energetica post intervento, analisi ponti termici sugli elementi finiti con correzione in fase esecutiva nell'ambito dei lavori in oggetto, verso la corresponsione del compenso di euro 33.585,72 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), impegnando la relativa spesa, è stato costituito il gruppo misto di progettazione composto dai tecnici comunali e da professionista esterno per l'incarico sopra citato ed è stata prenotata la somma di euro 1.166.414,28 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

dato atto che successivamente l'opera in oggetto è stata assegnata al Servizio Edilizia pubblica e che inoltre, al fine di supportare le scelte progettuali, in particolar modo per quanto riguarda la realizzazione del cappotto termico, si è reso necessario procedere alla verifica della sicurezza strutturale dell'edificio esistente;

richiamata pertanto la propria determinazione 13.07.2023 n. 51/25 con cui per le ragioni sopra esposte è stato affidato a soggetto esterno l'incarico di valutazione della sicurezza della struttura, ai sensi del capitolo 8 del D.M. 17.01.2018 per la suddetta opera, verso la corresponsione del compenso di euro 29.399,46 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), impegnando la relativa spesa e dando atto della nuova composizione del gruppo misto di progettazione, a seguito del suddetto affidamento e della sostituzione dei tecnici interni del Servizio Gestione fabbricati con i tecnici del Servizio Edilizia pubblica;

pagina 1/5

atteso che il soggetto esterno incaricato della valutazione della sicurezza della struttura ha predisposto un piano di indagini sui materiali che formano la struttura portante dell'edificio, per le quali si è reso necessario approvare specifica perizia di spesa;

richiamata pertanto la propria determinazione 29.09.2023 n. 51/39 con cui si è stabilito di approvare la perizia di spesa "Opera 6566. Scuola elementare di Ravina – sostituzione serramenti e realizzazione cappotto. Vulnerabilità sismica – indagini preliminari per la caratterizzazione dei materiali", datata agosto 2023 che espone una spesa complessiva di euro 28.044,40 (iva compresa) e sono state definite le modalità di affidamento dei lavori;

richiamata inoltre la propria determinazione 02.11.2023 n. 51/47 con cui, dando atto che la somma di euro 1.166.414,28 quale stanziamento dell'opera 6566 per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati 30.09.2021 n. 52/66 di euro 33.585,72 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi) nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., è stata prenotata l'ulteriore somma di euro 120.000,00 quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del del Fondo pluriennale vincolato;

rilevato che acquisite le risultanze della campagna di indagini, il soggetto esterno incaricato della valutazione della sicurezza della struttura ha segnalato l'esigenza di approfondire ulteriormente la conoscenza di alcune parti della struttura, eseguendo un approfondimento di indagini (in particolare si devono definire in maggior dettaglio i valori di progetto delle resistenze meccaniche dei materiali), ed allo scopo ha trasmesso all'amministrazione comunale specifica perizia di spesa che si rende necessario approvare con il presente provvedimento;

richiamato il comma 4 dell'art. 57 del Regolamento per la disciplina dei contratti: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

vista pertanto la perizia di spesa datata 24.06.2024, redatta dal professionista sopra citato, ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, composta da un unico elaborato, dell'importo complessivo di euro 11.064,75 (oneri inclusi) come di seguito suddiviso:

A) Lavori		
A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	euro	10.672,76
A2) Oneri della sicurezza	euro	391,99
Sommano	euro	11.064,75
B) Somme a disposizione		
B1) I.V.A. 22%	euro	2.434,25
Totale	euro	13.499,00

richiamato l'art. 52, comma 9 della L.p. 26/1993, ai sensi del quale è ammessa deroga alla procedura concorsuale, tra l'altro, per contratti di importo non superiore a 50.000 euro;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nella perizia di spesa per l'importo di euro 11.064,75 (i.v.a. esclusa) in economia, ai sensi dell'art. 52 comma 9 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 179 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. ad impresa in possesso dei requisiti di partecipazione individuati nel minimo richiesto dalla normativa vigente, selezionata dall'elenco telematico provinciale di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016;

dato atto, con riguardo alla forma di stipula dei contratti, che la piattaforma provinciale Contracta, finalizzata alla gestione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, consente

attualmente di gestire la sottoscrizione di un unico documento contrattuale da entrambe le parti (scrittura privata) e non di due documenti distinti (scambio di corrispondenza);

rilevata la necessità di adeguarsi alle modalità di gestione dei contratti rese disponibili dalla piattaforma, formalizzando la stipula attraverso scrittura privata, o scambio di corrispondenza, se reso disponibile al momento della stipula;

attestata l'inesistenza in perizia di elementi tali da identificare un prodotto specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato atto che per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m., non è stata ravvisata la necessità di redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, in quanto si tratta di lavori svolti da un'unica ditta;

atteso per quanto riguarda il subappalto che l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1 comma 52 della l. 06.11.2012 n. 190 oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del d.l. 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.12.2016 n. 229;

ritenuto, con riguardo al presente affidamento e in coerenza con le previsioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, di vietare il ricorso al subappalto per ragioni tecnico-organizzative, legate all'esiguità dell'importo dei lavori e alla tipologia dei medesimi, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento, che rendono necessaria la diretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore;

ritenuto di non richiedere alla ditta affidataria, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva per la corretta esecuzione del contratto in funzione di semplificazione e minore aggravio delle procedure, tenuto conto dell'esiguità degli importi dei lavori e delle prestazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge

- regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
  - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
  - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
  - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
  - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
  - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
  - la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
  - il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
  - il Decreto sindacale 29.12.2023 prot. n. 452104 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
  - le proprie note istruttorie di data 25.06.2024 prot. n. 259967 e prot. n. 260125;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di approvare nell'ambito dell'opera 6566 - Scuola elementare di Ravina – sostituzione serramenti e realizzazione cappotto la perizia di spesa: “Vulnerabilità sismica – perizia relativa alle indagini preliminari per la caratterizzazione dei materiali – parte 2”, datata 24.06.2024, redatta dal professionista indicato in premessa e costituita da un unico elaborato, che espone una spesa complessiva di euro 13.499,00 (iva compresa), come esposto in narrativa;
2. di dare atto che la somma di euro 1.166.414,28 quale stanziamento dell'opera 6566 per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati 30.09.2021 n. 52/66 di euro 33.585,72 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi) nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di dare atto che con propria determinazione 02.11.2023 n. 51/47 è stata prenotata l'ulteriore somma di euro 120.000,00 quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del del Fondo pluriennale vincolato;
4. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
5. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti con le modalità consentite dalla piattaforma Contracta secondo quanto meglio precisato in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
6. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei

- contratti, la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione del contratto;
8. di dare atto che per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m., non è stata ravvisata la necessità di redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, in quanto si tratta di lavori svolti da un'unica ditta;
  9. di vietare per il presente affidamento il ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico organizzativo richiamate in premessa;
  10. di dare atto che la spesa trova copertura ai fondi già prenotati per l'opera;
  11. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2024;
  12. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" all'opera in argomento è attribuito il CUP D69J21010170004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
ing. Isabella Weber

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 03/07/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

**Determinazione Dirigenziale**

N. 51/ 28

di data 03/07/24

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26. E S.M. L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. OPERA 6566. SCUOLA ELEMENTARE DI RAVINA " SOSTITUZIONE SERRAMENTI E REALIZZAZIONE CAPPOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA "VULNERABILITÀ SISMICA " PERIZIA RELATIVA ALLE INDAGINI PRELIMINARI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI " PARTE 2". IMPORTO EURO 13.499,00.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

<b>E / S</b>	<b>T i p o</b>	<b>Anno</b>	<b>Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa</b> <b>Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata</b>	<b>Piano Finanziario E/U</b>	<b>Gest</b>	<b>Res</b>	<b>Opera</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipo finanziam.</b>	<b>Impegno/ Accert.</b>
U		2024	04022.02.07067	U.2.02.01.09.003	1804		656621	13.499,00	940000"FPV - ONERI DI URBANIZZA ZIONE	138033 (1239294 5)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 4 luglio 2024